



## ***Capitolato Speciale d'Appalto***

***per l'affidamento mediante procedura aperta ex art. 55 D. Lgs.  
163/2006 e s.m.i. del servizio professionale di consulenza e brokeraggio  
assicurativo Fondazione Teatro di San Carlo***

## SEZIONE I - DISCIPLINA SPECIALE DEL SERVIZIO

Articolo 1. - Oggetto del servizio

Articolo 2. - Importo dell'appalto

Articolo 3. – Durata del servizio

Articolo 4. – Situazione assicurativa della Fondazione

Articolo 5. – Prestazioni del broker

Articolo 6. – Fase transitoria di conclusione

Articolo 7. - Pagamento dei premi assicurativi

Articolo 8. – Obblighi generali delle parti

Articolo 9. - Responsabile operativo del broker

Articolo 10. - Standardizzazione delle procedure dell'impresa

Articolo 11. - Modalità di scambio delle comunicazioni

Articolo 12. – Personale e garanzie

Articolo 13. – Criterio di aggiudicazione e modalità di attribuzione dei punteggi

## SEZIONE II – CLAUSOLE CONTRATTUALI GENERALI

Articolo 14. – Tutela dei dati

Articolo 15. – Brevetti e diritti d'autore

Articolo 16. Vigilanza e controlli.

Articolo 17. –Pagamenti

Articolo 18. - Subappalto

Articolo 19. – Penalità

Articolo 20. - Esecuzione del servizio in danno

Articolo 21. - Rifusione danni e spese

Articolo 22. – Risoluzione del contratto

Articolo 23. – Clausola risolutiva espressa

Articolo 24. - Fallimento dell'impresa

Articolo 25. - Divieto di cessione del contratto.

Articolo 26. - Stipula del contratto

Articolo 27. – Esecuzione anticipata del servizio

Articolo 28. - Controversie

Articolo 29. - Rinvio a norme di diritto vigenti

## STAZIONE APPALTANTE E RIFERIMENTI

La Stazione Appaltante è la Fondazione Teatro di S. Carlo, con sede in Napoli alla via S. Carlo n. 98/F – Napoli.

La procedura di gara è affidata alla Stazione Appaltante Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania e Molise - Tel. 081/5692211, Fax: 081/5519234, giusta convenzione Rep. n. 7025 in data 15 ottobre 2010.

Responsabile unico del procedimento: Sovrintendente Rosanna Purchia tel. 081 7972320

La documentazione di gara potrà essere ritirata nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 presso il Ministero Infrastrutture e Trasporti Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise via Marchese Campodisola n. 21 Napoli – telefono 081 5692211 – Fax: 081 5519234 ed è altresì disponibile sul sito [www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it](http://www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it) e sul sito della Fondazione Teatro di San Carlo.

Il Codice identificativo di gara per l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (CIG ) è: **39891373FD**

## SEZIONE I - DISCIPLINA SPECIALE DEL SERVIZIO

### **Articolo 1. - Oggetto del servizio**

L’appalto ha ad oggetto l’affidamento del servizio professionale di consulenza e brokeraggio assicurativo da prestarsi per le attività istituzionali della Fondazione Teatro di San Carlo.

L’attività essenzialmente consiste nella predisposizione della documentazione necessaria all’espletamento delle procedure di gara ad evidenza pubblica, ai sensi del D.Lgs **163/2006** e s.m.i. al fine di proporre alla Fondazione le migliori offerte di mercato per la copertura assicurativa dei rischi, nel presentare e proporre i relativi prodotti assicurativi, nel prestare stabile assistenza e consulenza finalizzate a tali attività, nella conclusione degli eventuali contratti, e nella collaborazione alla gestione e/o esecuzione, in caso di sinistri, dei contratti stipulati dalla Fondazione.

### **Articolo 2. - Importo dell’appalto**

Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per la Fondazione alcun onere diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi od altro. Il compenso spettante al broker verrà corrisposto, dalle Compagnie di Assicurazione con le quali, a seguito di formale affidamento, verranno stipulate e/o rinnovate le polizze della Fondazione.

Nessuna provvigione sarà dovuta nel caso in cui la Fondazione ritenga di non procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o non si produca il buon esito delle relative gare. Nella provvigione erogata dalle Compagnie di Assicurazione sono compresi tutti i servizi elencati e dettagliati nel presente capitolato speciale d’appalto nonché i servizi che la normativa vigente in materia, codice deontologico di categoria compreso, pone a carico del broker.

Il valore complessivo dell’appalto è stato quantificato per il triennio, in €. 60.000,00. Tale stima effettuata sull’ammontare presunto ed indicativo delle commissioni o di altre forme di remunerazione del broker è stata effettuata ai soli fini del versamento dovuto all’Autorità di Vigilanza e per la determinazione dell’importo della cauzione

Gli oneri per la sicurezza sono pari zero, poiché il servizio oggetto della gara concerne un’attività di essere

natura intellettuale.

### **Articolo 3. – Durata del servizio**

Il servizio ha durata pari ad anni 3 con decorrenza dalla data di affidamento/aggiudicazione definitiva; da tale data l'aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione del programma assicurativo adempiendo agli obblighi previsti dal presente capitolato speciale d'appalto e dall'offerta presentata in sede di gara. L'aggiudicatario dovrà porre in essere tutti gli adempimenti necessari per il corretto e completo passaggio delle competenze secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materia.

### **Articolo 4. – Coperture assicurative richieste e situazione assicurativa attuale della Fondazione Teatro di San Carlo (sede principale e locali esterni)**

La Fondazione Teatro di San Carlo è dislocata nelle seguenti sedi :

- 1) Teatro via San Carlo 98/F;
- 2) Laboratori di scenografia/falegnameria in Via Vigliena;
- 3) Deposito materiali in Via Volpicella;
- 4) Palazzo Cavalcanti in Via Toledo;
- 5) MeMus – Museo Archivio Storico

Le coperture assicurative dovranno riguardare tutte le sedi e, in linea di massima, le seguenti voci:

- 1) RC per n. 2 autoveicoli e terzi trasportati
- 2) Incendio Fabbricati e attrezzature ivi presenti
- 3) Calamità naturali ed atti vandalici per fabbricati ed attrezzature
- 4) RC terzi ed Infortuni dipendenti (compresi i prestatori d'opera professionale e/o con rapporto di lavoro temporaneo/atipico, quali a titolo esemplificativo: co.co.co., co.co.pro., prestazioni occasionali ecc.)
- 5) Infortuni allievi della scuola di ballo e del coro di voci bianche
- 6) Furto (portavalori)
- 7) Danni agli strumenti musicali, siano essi di proprietà, uso o comunque detenuti dalla Fondazione.
- 8) Attività esercitata dalla Fondazione.
- 9) Infortuni dei tescorei non dipendenti della Fondazione nell'ambito di allenamenti svolti nei locali del Teatro durante i periodi di vacatio contrattuale nonché infortuni dei fruitori di master class di danza.

La Fondazione si riserva di richiedere la copertura di ulteriori rischi non elencati nel presente capitolato.

#### **Attualmente la Fondazione ha in vigore le seguenti polizze assicurative:**

- 1) RC per n. 2 autoveicoli conducenti e terzi trasportati
- 2) Incendio Fabbricati e attrezzature
- 3) Infortuni dipendenti
- 4) Infortuni allievi della scuola di ballo
- 5) Furto (portavalori)
- 6) Attività della Fondazione (RCD)

Il broker potrà proporre alla Fondazione, che si riserva di accettare, la copertura di ulteriori e diversi rischi non elencati nel presente capitolato.

## **Articolo 5. – Prestazioni del broker**

Il broker si impegna a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione le seguenti prestazioni:

1. elaborazione e supporto per la predisposizione di strumenti volti alla rilevazione e il monitoraggio dei rischi, di metodi per l'analisi del rischio e di metodi per l'analisi degli eventi avversi;
2. assistenza nella definizione ed eventuale istituzione di un Gruppo di Coordinamento per la gestione del rischio della Fondazione e formalizzazione delle attività;
3. analisi e valutazione delle coperture esistenti, in relazione, in particolar modo, all'efficacia e l'economicità di queste ultime; durante i primi trenta giorni di contratto, il broker presenta un'analisi esaustiva delle polizze stipulate dalla Fondazione completa di una valutazione approfondita delle condizioni e delle proposte percorribili per il miglioramento delle stesse; dovrà inoltre essere presentata una sintesi della valutazione che potrà essere trasmessa agli organi di vigilanza della stessa;
4. analisi e valutazione della sinistrosità; nei primi i primi trenta giorni di contratto il broker presenta un'analisi dei sinistri passivi dell'ultimo anno completa di una prima valutazione;
5. trasmissione alla Fondazione di studi e proposte di eventuali aggiornamenti e revisioni delle polizze stipulate anche a seguito dell'emanazione di nuova normativa, dei mutamenti del mercato assicurativo, di eventuali evoluzioni giurisprudenziali in materia e delle esigenze della Fondazione;
6. invio di pareri di congruità in merito a coperture assicurative da richiedere a terzi aggiudicatari di contratti di appalto o di concessione a garanzia delle responsabilità da questi derivanti; i pareri dovranno essere inviati entro e non oltre 7 giorni dalla data della richiesta da parte della Fondazione;
7. gestione delle procedure di gara di cui all'art. 1 del presente capitolato per conto della Fondazione al fine di proporre alla stessa le migliori offerte di mercato per la copertura assicurativa dei relativi rischi. Nell'ipotesi in cui la Fondazione ritenga di non affidare al broker la gestione delle procedure di gara, quest'ultimo dovrà curare, in ogni caso, la predisposizione di capitolati speciali d'appalto per le procedure di selezione del contraente che la Fondazione riterrà di indire per l'assunzione di polizze assicurative; per tutte le ipotesi di gara ad evidenza pubblica (procedura aperta, ristretta, ecc.) i capitolati completi dovranno essere trasmessi alla Fondazione entro 15 giorni dalla richiesta;
8. trasmissione delle novità legislative o giurisprudenziali innovative che intervengano nel corso del servizio e analisi dell'impatto sulla gestione del pacchetto assicurativo della Fondazione;
9. analisi del mercato assicurativo e tempestiva trasmissione alla Fondazione delle novità proposte dalle compagnie d'assicurazione;
10. consulenza e redazione di pareri esaustivi (completi delle norme comportamentali consigliate agli organi della Fondazione) in merito alle tematiche e alle problematiche in materia assicurativa che la Fondazione riterrà di sottoporre nel corso del servizio; i pareri dovranno essere inviati alla Fondazione entro 15 giorni dalla richiesta;
11. assistenza nella gestione ordinaria delle polizze: segnalazione delle scadenze per il pagamento dei premi, degli eventuali adempimenti obbligatori indicati nelle polizze (a titolo esemplificativo e non esaustivo la trasmissione dei dati ai fini del calcolo degli eventuali conguagli previsti nelle relative polizze), segnalazione tempestiva di eventuali problematiche emergenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo si cita il recesso in caso di sinistro da parte della compagnia d'assicurazione) e le modalità per le relative risoluzioni;
12. trattazione per conto della Fondazione delle pratiche relative ai sinistri compresi nel periodo contrattuale, nonché a quelli già pendenti alla data dell'affidamento, con modalità concordate con la

Fondazione per ogni tipologia di rischio. È compito del broker espletare le prestazioni di cui sopra nel rispetto di tutti i termini prescrizionali previsti dalla legge; è compresa in particolare l'attività di comunicazione alle Compagnie dei sinistri attivi e passivi dietro segnalazione degli uffici della Fondazione;

13. analisi della situazione dei singoli sinistri (motivi dell'eventuale mancato pagamento da parte della compagnia, criticità e adempimenti analoghi);

14. Assistenza al personale della Fondazione cui compete la gestione delle polizze assicurative.

#### **Articolo 6. – Fase transitoria di conclusione**

Per "fase transitoria di conclusione" si intende la fase contrattuale che precede il termine di scadenza del contratto oggetto del presente capitolato. In questa fase dovranno essere assicurate, oltre alle attività previste nel presente capitolato speciale d'appalto, le attività volte a rendere possibile il subentro del nuovo broker; in particolare dovranno essere trasferiti tutti i dati elaborati dal broker nel corso dell'appalto.

La conclusione positiva della fase transitoria finale sarà attestata da apposito verbale sottoscritto, in contraddittorio con l'impresa, dal responsabile del settore della Fondazione.

#### **Articolo 7. - Pagamento dei premi assicurativi**

Il broker trasmette i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi (importo, coordinate bancarie, ecc.) almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nelle polizze assicurative.

La Fondazione provvede al pagamento del premio all'assicuratore per il tramite del broker, pertanto, il versamento del premio nelle mani del broker concreta il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art.1901 del codice civile.

Il broker contestualmente ai versamenti si impegna a rilasciare alla Fondazione le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie assicurative debitamente quietanzate.

Nel caso in cui il broker non provveda al pagamento del premio all'impresa assicurativa entro i termini indicati dalle polizze assicurative sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti all'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

#### **Articolo 8. – Obblighi generali delle parti**

Il broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare alla Fondazione; Il broker è responsabile della corretta gestione delle procedure di gara nel caso di affidamento delle stesse da parte della Fondazione; il broker è, altresì, responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente, e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione, di condizioni contrattuali che comportino responsabilità dei competenti organi della Fondazione.

Il broker risponde dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del servizio di cui al presente capitolato speciale d'appalto.

Il broker si impegna al rispetto dei seguenti obblighi, assumendosi la piena responsabilità in caso di inadempienza:

1. esecuzione del servizio in oggetto secondo i contenuti del presente capitolato speciale d'appalto con diligenza e nell'esclusivo interesse della Fondazione;

2. trasparenza dei rapporti con le Compagnie di Assicurazione che risulteranno aggiudicatari dei contratti assicurativi;
3. mettere a disposizione della Fondazione ogni documentazione relativo alla gestione dei rapporti assicurativi
4. fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta in nome della Fondazione, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente alla Fondazione. Il broker non assume alcun compito di direzione nei confronti degli uffici della Fondazione né può impegnare la Fondazione se non preventivamente autorizzato. La stipula dei contratti assicurativi, la formulazione delle disdette, così come qualsiasi altra operazione modificativa di obblighi precedentemente assunti, rimangono di esclusiva competenza della Fondazione, fermo restando che il broker si impegna a fornire tutto il supporto e l'informativa del caso.

La Fondazione autorizza il broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici e si impegna ai seguenti obblighi:

1. segnalare al broker tutte le comunicazioni proposte in materia assicurativa ricevute direttamente dalle compagnie assicuratrici.
2. non stipulare o variare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del broker;
3. comunicare al broker ogni informazione necessaria alla corretta gestione delle procedure di gara per i servizi assicurativi nel caso in cui vengano affidati allo stesso dalla Fondazione;
4. inserire in ciascun capitolato speciale d'appalto la provvigione da corrispondere al broker incaricato per il tramite delle compagnie di assicurazione;
5. comunicare alle compagnie, in occasione delle procedure di selezione del contraente per l'assunzione di polizze assicurative, che l'incarico di gestione del contratto assicurativo e delle relative polizze è affidato al broker, il quale è deputato a tenere i rapporti inerenti lo stesso per conto della Fondazione.

#### **Articolo 9. - Responsabile operativo del broker**

E' fatto obbligo all'impresa di nominare un responsabile del servizio avente i requisiti professionali adeguati ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio, indicandone il nome e i requisiti. Il responsabile operativo dovrà essere iscritto nella sezione b) o e) del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del d.lgs n. 209/2005. Il responsabile operativo sarà il referente unico del broker per la Fondazione e dovrà rapportarsi con il responsabile del settore per la definizione del servizio. Il responsabile operativo avrà inoltre il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente a tutti i servizi previsti dal presente capitolato speciale d'appalto. Il responsabile operativo avrà inoltre il compito di coordinare le attività di gestione e di controllo dei servizi richiesti. Sarà sua cura garantire e sovrintendere al corretto andamento del servizio occupandosi dell'applicazione delle procedure, delle metodologie concordate e del coordinamento delle attività di servizio pianificate.

In ragione della peculiarità dell'attività svolta dalla Fondazione nonché dal valore storico-artistico delle sue strutture il responsabile operativo dovrà garantire la reperibilità telefonica h24 nonché la massima tempestività di intervento in loco.

Il broker dovrà individuare un sostituto, in caso di assenza del responsabile operativo, per fronteggiare situazioni di emergenza; il sostituto dovrà essere iscritto nelle sezioni b) o e) del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art.109 del d.lgs n. 209/2005.

## **Articolo 10. - Standardizzazione delle procedure dell'impresa**

Il broker si impegna a definire e formalizzare alla Fondazione, su richiesta di quest'ultima, gli standard procedurali attuati all'interno della propria organizzazione per garantire il controllo di tutte le fasi di attività.

## **Articolo 11. - Modalità di scambio delle comunicazioni**

Lo scambio di comunicazioni e trasmissione di documentazione tra la Fondazione e il broker avverrà con gli strumenti oggetto del presente articolo ad esclusione della trasmissione dei contratti assicurativi che seguiranno le modalità adottate dalle Compagnie assicurative. Il broker aggiudicatario è tenuto ad accettare lo scambio di comunicazioni tramite PEC o altro indirizzo di posta elettronica indicato dalla Fondazione; a tale scopo, prima della stipula del contratto il broker e la Fondazione formalizzeranno un documento nel quale sarà precisato:

- indirizzo esatto da usare per tali scambi;
- lista delle persone autorizzate a firmare ed il tipo di comunicazioni-documenti scambiati;
- tipologie di files che potranno essere utilizzati per le comunicazioni (a tale ultimo proposito si precisa che, salve diverse tipologie di files che potranno essere utilizzate previo accordo tra le parti, l'aggiudicatario dovrà utilizzare obbligatoriamente i formati .pdf, .rtf, .doc, .odf).

L'impresa e la Fondazione sono tenuti, in caso di modifiche di qualsiasi tipo (cambio indirizzo e-mail, persone firmatarie, ecc.), a comunicarlo tempestivamente alla controparte.

## **Articolo 12. - Personale e garanzie**

La ditta si obbliga a mantenere attiva per tutta la vigenza contrattuale la polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni conseguenti a negligenze o errori professionali, ai sensi dell'art. 110 comma 3 del D.Lvo 209/2005 e del regolamento dell'ISVAP. La Fondazione potrà in qualsiasi momento verificare, mediante richiesta di copia dell'attestazione del pagamento dei relativi premi, che persista tale garanzia. L'aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli obblighi relativi. E' impegno dell'aggiudicatario applicare nei confronti di eventuali dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del presente capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro del settore oggetto dell'appalto.

## **Articolo 13. - Criterio di aggiudicazione e modalità di attribuzione dei punteggi**

All'aggiudicazione del presente appalto si procederà in seguito all'espletamento di una procedura aperta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs 163/06, secondo gli elementi di valutazione e le modalità di seguito indicate:

	Elementi di valutazione	Punteggio massimo
1	OFFERTA ECONOMICA	25
2	OFFERTA TECNICA	75
	TOTALE	100



### Offerta Tecnica.

L'offerta tecnica dovrà essere contenuta in un numero massimo di 30 facciate, redatte in lingua italiana, in formato pagina A4, numerata progressivamente, sottoscritta in ogni pagina. L'offerta tecnica dovrà essere suddivisa nei sottoelencati elementi e sub-elementi:

#### **A) MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO RESO A FAVORE DELL'ENTE MAX PUNTI 45**

- a.1) Attività di identificazione, analisi e valutazione dei rischi e proposte metodologiche per il conseguimento delle economie di spesa, *in particolare, il concorrente dovrà dettagliare gli strumenti per la rilevazione e il monitoraggio dei rischi, i metodi per l'analisi del rischio e i metodi per l'analisi degli eventi avversi che intende adottare.* max punti 15
- a.2) Metodologia e tecnica per la gestione dei sinistri. *Dovranno essere sinteticamente descritte le procedure che intende adottare per l'attività di gestione dei sinistri di accensione dei sinistri e di monitoraggio della trattazione dei sinistri da parte delle Compagnie assicurative.* max punti 10
- a.3) Metodologia e tecnica per la gestione dei contratti assicurativi compresa assistenza prestata nelle fasi di gara indicando gli strumenti informatici messi a disposizione e l'eventuale possibilità di accesso via web, con chiavi di accesso che assicurino adeguata riservatezza ed accesso ai soli soggetti abilitati alla consultazione max punti 10
- a.4) Metodologia dell'aggiornamento da parte del broker della posizione dell'Ente in merito alla situazione dei sinistri aperti, anche quanto a pagamenti (impegno a costituirla ed a renderla operativa entro 60 giorni dall'affidamento) max punti 10

#### **B) STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEDICATA ALL'ENTE MAX 15 PUNTI**

- b.1) Valutazione dell'adeguatezza della composizione dello staff dedicato all'espletamento del servizio oggetto del presente appalto max punti 10
- b.2) Numero di accessi che il concorrente si impegna effettuare presso l'Ente, fermo restando le disposizioni di cui all'art. \_\_\_ del presente capitolato max punti 5

#### **C) SERVIZI AGGIUNTIVI - MAX 15 PUNTI**

- c.1) Servizi accessori e complementari al servizio oggetto dell'appalto max punti 10
- c.2) Modalità di applicazione e tempistica dei servizi accessori e complementari servizio oggetto dell'appalto max punti 5

### Offerta economica

Il concorrente dovrà indicare l'importo percentuale, espresso in cifre e lettere, delle provvigioni che in caso di affidamento dell'incarico oggetto di gara saranno poste a carico delle Compagnie assicuratrici con le quali verranno sottoscritti i contratti assicurativi dell'Ente. La suddetta percentuale dovrà essere suddivisa tra RCA e altri rami diversi da RCA. All'Offerta economica potranno essere attribuiti max 25 punti e sarà valutata utilizzando i seguenti criteri:

RCA	
Fino ad un massimo del 6%	Max punti 12
Oltre il 6% e fino all'8%	Max punti 6
Oltre l'8% e fino al 10%	Max punti 3

Oltre il 10%	punti 0
<b>ALTRI RAMI</b>	
Fino ad un massimo del 13%	Max punti 13
Oltre il 13% e fino al 15%	Max punti 6
Oltre il 15% e fino al 18%	Max punti 3
Oltre il 18%	punti 0
Fino ad un massimo del 6%	punti 10

## **SEZIONE II – CLAUSOLE CONTRATTUALI GENERALI**

### **Articolo 14. – Tutela dei dati**

Il broker si impegna ad osservare gli obblighi derivanti dal D.lgs 30 giugno 2003, n.196 in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Il broker ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi i dati informatici, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dei servizi di cui al presente capitolato speciale d'appalto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti con la Fondazione. Il broker è responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di segretezza anzidetti. In sede di stipula del contratto l'aggiudicatario, tramite il proprio legale rappresentante, sarà nominato quale soggetto responsabile del trattamento dei dati personali in discussione. A tal fine l'aggiudicatario dovrà fornire i nominativi di coloro i quali potranno avere accesso alle informazioni nell'esecuzione dei servizi; questi ultimi verranno nominati dal summenzionato responsabile incaricati del trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 30 giugno 2003, n.196. Su richiesta della Fondazione l'aggiudicatario dovrà inoltre comunicare le misure minime di sicurezza adottate nel trattamento dei dati personali in esecuzione del Capo II del D.lgs 30 giugno 2003, n.196.

### **Articolo 15. – Brevetti e diritti d'autore**

La Fondazione non assume alcuna responsabilità nel caso in cui il broker fornisca dispositivi e/o soluzioni tecniche, di cui altri detengano la privativa. Il broker assumerà l'obbligo di tenere indenne la Fondazione da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, perdite e danni pretesi da chiunque, nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità ad essi relativi (compresi gli onorari degli avvocati) a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o estero, derivante o che si pretendesse derivare dalla prestazione. Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi di cui al precedente comma, della quale sia venuta a conoscenza.

### **Articolo 16. - Vigilanza e controlli.**

L'impresa sarà tenuta a seguire le disposizioni impartite dal responsabile di settore indicato dalla Fondazione. Tale responsabile di settore controllerà che le attività previste dal presente capitolato speciale d'appalto, integrate da quelle indicate nell'offerta tecnica di cui al successivo art.34, siano eseguite nei tempi e nei modi prescritti. Eventuali inadempimenti od irregolarità nell'esecuzione del servizio saranno

segnalate tempestivamente da parte del suddetto responsabile anche via fax o e-mail all'impresa che dovrà provvedere tempestivamente all'eliminazione del disservizio.

#### **Articolo 17. –Pagamenti**

Le provvigioni risultanti dagli atti di gara devono intendersi comprensive di tutti gli oneri direttamente od indirettamente previsti nel presente capitolato e non potranno variare in aumento per tutta la durata del contratto. A comprova del regolare versamento dei contributi previdenziali la Fondazione acquisirà il Documento Unico di regolarità contributiva previsto dall'art.2, comma 2, del D.L n.210/2002 convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266. L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

#### **Articolo 18. - Subappalto**

È vietato all'aggiudicatario di avvalersi del subappalto per l'esecuzione di tutta o di parte della fornitura del servizio oggetto del contratto di cui al presente capitolato.

#### **Articolo 19. – Penalità**

La Fondazione si riserva la facoltà di comminare all'impresa, per mancata effettuazione del servizio, o per l'effettuazione in modo non conforme ai requisiti di cui al presente capitolato speciale d'appalto, le penali di seguito specificate.

Alla comminazione delle penali si procederà tramite apposita nota scritta.

Le possibili penali risultano strutturate come segue:

☒ - € 50,00 per ciascun giorno di ritardo oltre il terzo rispetto alla tempistica indicata per l'invio di pareri di congruità in merito a coperture assicurative di cui all'art.5, paragrafo 5.2.4;

☒ - € 50,00 per ciascun giorno di ritardo oltre il terzo rispetto alla tempistica indicata per l'invio predisposizione di capitolati speciali d'appalto per le procedure di selezione del contraente di cui all'art.5, paragrafo 5.2.5;

☒ - € 50,00 per ciascun giorno di ritardo oltre il terzo rispetto alla tempistica indicata per la redazione di pareri esaustivi (completi delle norme comportamentali consigliate agli organi della Fondazione) di cui all'art.5, paragrafo 5.2.9;

☒ - € 50,00 per ciascun giorno di ritardo oltre il terzo rispetto alla tempistica indicata per l'operatività del software per la gestione dei dati informativi relativi alla sinistrosità della Fondazione di cui all'art.5, paragrafo 5.4.1;

☒- € 100,00 per ciascun giorno di ritardo rispetto ai tempi garantiti per la presenza del responsabile operativo indicati in offerta;

#### **Articolo 20. - Esecuzione del servizio in danno**

Qualora il broker ometta di eseguire, anche parzialmente, i servizi indicati nel presente capitolato speciale d'appalto, la Fondazione potrà ordinare – in danno dell'aggiudicatario - ad altro broker l'esecuzione parziale o totale dei servizi omessi .

#### **Articolo 21. - Rifusione danni e spese**

Il broker dovrà rifondere alla Fondazione le sanzioni a quest'ultimo comminate da organi esterni di vigilanza per i servizi in appalto, con ulteriore aggravio degli oneri anche economici. Per ottenere il rimborso delle spese e la rifusione dei danni, la Fondazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sulla cauzione definitiva.

## **Articolo 22. – Risoluzione del contratto**

E' fatta salva la facoltà della Fondazione di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c., a tutto rischio e danno dell'impresa aggiudicataria con riserva del risarcimento dei danni cagionati alla Fondazione, qualora il servizio non venga effettuato secondo quanto pattuito e il broker, diffidato per iscritto alla puntuale esecuzione dello stesso, non provveda, entro il termine di tre giorni dalla relativa comunicazione (anche via fax o posta elettronica), a sanare le inadempienze contrattuali.

## **Articolo 23. – Clausola risolutiva espressa**

Si procederà inoltre alla risoluzione del contratto allorquando l'importo complessivo delle penali applicate raggiunga il 5% dell'importo contrattuale stimato in un anno (€20.000).

Inoltre, in caso di frode, cessione del contratto e/o subappalto, il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 c.c., salvo il diritto della Fondazione di richiedere all'impresa il risarcimento dei danni subiti.

L'inosservanza grave degli obblighi concernenti la tutela del trattamento dei dati, indicati nell'art.13 – Tutela dei dati del capitolato speciale d'appalto, il personale, indicati nell'art.15 - Personale del capitolato speciale d'appalto, degli obblighi concernenti la sicurezza, indicati all'art.16 – Sicurezza del capitolato speciale d'appalto, determina l'immediata risoluzione del contratto, sempre ai sensi dell'art.1456 del codice civile.

E' facoltà della Fondazione di non avvalersi della clausola risolutiva espressa e di agire per il corretto adempimento del contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

La radiazione o la cancellazione dal Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi istituito dal d.lgs 7 settembre 2005, n.209 costituisce ulteriore causa di risoluzione espressa.

## **Articolo 24. - Fallimento dell'impresa**

In caso di fallimento dell'impresa o di risoluzione del contratto per grave inadempimento, la Fondazione si riserva la facoltà di esercitare la procedura indicata nell'art.140 del D.Lgs. 163/2006.

## **Articolo 25. - Divieto di cessione del contratto.**

E' fatto divieto assoluto all'Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, anche in caso di cessione di ramo d'azienda o dell'azienda nel suo complesso. Nei casi di modificazioni soggettive del soggetto esecutore del contratto si applica quanto previsto all'art.116 del D.lgs n.163/2006.

## **Articolo 26. - Stipula del contratto**

Il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata. Tutte le spese relative alla stipula del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

Ove nel termine di 15 giorni dalla data indicata nell'invito alla presentazione dei documenti necessari per la stipula del contratto l'aggiudicatario non ottemperi a quanto richiesto o non si presenti alla stipulazione del contratto nel giorno stabilito, la Fondazione avrà la facoltà di aggiudicare l'appalto all'impresa seconda classificata.

## **Articolo 27. – Esecuzione anticipata del servizio**

Successivamente all'aggiudicazione si addiverrà alla formale stipula del contratto. Ai sensi dell'art. 11 del d.lgs n.163/2006 la Fondazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine anche in pendenza della stipula del contratto.

**Articolo 28. - Controversie**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente capitolato speciale d'appalto e del conseguente contratto è competente il Foro di Napoli.

**Articolo 29. - Rinvio a norme di diritto vigenti**

Per quanto non espressamente indicato nel presente disciplinare si fa rinvio alla legislazione vigente e, in particolare, agli artt. 1754 e 1765 del Codice civile, nonché al d.lgs 7 settembre 2005, n.209 e al Provvedimento Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo 16-10-2006.